



Un quesito sulla qualificazione giuridica del riversamento di liquami da depuratore fermo in modo permanente

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI
INformazione

2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Al liquame industriale proveniente dal ciclo di lavorazione e canalizzato ad un impianto di depurazione interno allo stabilimento, nel caso in cui prima di essere riversato nel corpo ricettore non subisce alcun trattamento (impianto di depurazione non funzionante da diverso tempo con titolare che è perfettamente a conoscenza del blocco), può essere contestato il reato di smaltimento abusivo di rifiuti? O si tratta sempre di violazioni inerenti uno scarico?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Molto spesso nella identificazione e qualificazione di uno “scarico” si cade in un equivoco generato dalla eventuale presenza di tubature o ruscamenti o comunque altre forme proprie od improprie di canalizzazione del liquame, talché si tende a ritenere che tali canalizzazioni possano automaticamente tradurre in senso giuridico uno smaltimento di rifiuto liquido in uno “scarico”. Va invece rilevato che la rigida disciplina di confine tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale esclude in modo tassativo che solo tale elemento possa realizzare a tutti gli effetti di legge uno “scarico” secondo la disciplina specifica del testo di legge (disciplina che spesso non corrisponde al senso comune ed empirico di scarico del linguaggio quotidiano); altrimenti sarebbe sufficiente per chi delinque nel campo dei rifiuti liquidi veicolare tali materiali in una tubazione (magari su cui installare un falso depuratore o un depuratore vero ma immobile) per autoesonerarsi dal reato di smaltimento illegale di rifiuti liquidi ed accedere al blando illecito di attivazione di scarico non autorizzato o fuori tabella.

In tale contesto va – dunque – richiamata in via preliminare la importate (e spesso sottovalutata) disciplina di confine tra scarico rifiuto liquido e cioè tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale (atteso che tale disciplina di confine è la madre di tutte le costruzioni giuridiche in materia di liquami aziendali, domestici ed urbani).¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “ (...) Il confine tra “acque di scarico” e “rifiuti liquidi” è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità. (...) La parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 1, lett. b). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D. Lgs 152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo 152/1999 e prima ancora dalla “Legge Merli”), le disposizioni sui rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi e tutela acque non regola. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico. Il criterio interpretativo fondamentale per l'applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D. Lgs. 152/2006

Sulla base di tale disciplina di confine, atteso e ribadito che non è sufficiente immettere un rifiuto liquido aziendale in una conduttura per trasformarlo in uno “scarico”, dobbiamo dedurre che se il titolare di un’azienda prende il liquame residuale del suo ciclo produttivo (rifiuto liquido di acque reflue – parte IV T.U. ambientale) e lo immette dentro una tubatura per riversarlo su un fiume, non sta “scaricando” ma sta smaltendo un rifiuto liquido industriale utilizzando un mezzo costituito da una tubatura...

Se – sempre in ipotesi – tale titolare installasse un finto depuratore su tale tubatura, o un depuratore vero ma totalmente inerte, le cose giuridicamente non cambierebbero affatto. Altrimenti – per paradosso – chiunque volesse smaltire illegalmente rifiuti liquidi industriali (magari pericolosi) per evitare le pesanti sanzioni penali previste dalla parte IV del T.U. ambientale, potrebbe riversare tali rifiuti liquidi dentro una tubatura su cui è avvitato un depuratore fittizio (o vero ma privo di vita) e farla franca, con ciò – male che vada – andando incontro solo alle modeste e risibili sanzioncine della parte terza del medesimo T.U. ambientale...

Sarebbe un sistema ottimo per evitare le (gravi) incriminazioni per smaltimento illegale di rifiuti liquidi industriali, così “autoderegolamentate” a scarico irregolare (con sanzioni modestissime).

disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto la normativa della parte quarta del D. Lgs 152/2006, mentre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all’immissione diretta, e al trattamento preventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque.

Dunque lo “scarico” previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido. La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo “scarico”, costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno “scarico”, non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/2006. (...).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ora, nel momento in cui il titolare di un'azienda decide che non vuole trattare quel liquame residuale quale rifiuto liquido di acque reflue (come è in effetti in origine), ma vuole trasformarlo in acqua di scarico, deve necessariamente recarsi presso la pubblica amministrazione competente per attivare tutte le procedure necessarie al fine di trasformare quel rifiuto liquido in uno "scarico" formale. Dunque egli deve promuovere tutta la pratica per ottenere una autorizzazione allo scarico, in esito alla quale - poi - potrà (legalmente) attivare la trasformazione del liquame in acqua di scarico; e dunque trasferire giuridicamente il liquame medesimo dalla parte quarta alla parte terza del T.U. ambientale. In questa operazione amministrativa e formale appare particolarmente rilevante e significativa tutta la parte tecnica del carteggio che detto titolare presenterà alla pubblica amministrazione competente per favorire il rilascio dell'autorizzazione in questione. E, naturalmente, l'aspetto del depuratore innestato sulla tubatura dello scarico appare assolutamente fondamentale, anche per orientare la decisione della pubblica amministrazione che deve naturalmente, tra l'altro, valutare anche il grado di abbattimento dei livelli tabellari in relazione alla capacità ricettiva del corso d'acqua nel quale tale scarico dovrà essere attivato. È logico che una domanda di attivazione di scarico per un carico di liquame fortemente inquinante, totalmente privo di ogni forma di depurazione non otterrà mai l'assenso della pubblica amministrazione per incapacità di riduzione dei livelli tabellari; quindi, è pacifico che quel liquame resterà un rifiuto liquido di acque reflue da gestire entro la parte quarta della testo unico ambientale.

Se, in ipotesi, il titolare dell'azienda nonostante il diniego della pubblica amministrazione (diniego dettato in via principale dall'assenza del depuratore nel progetto) attiva comunque un riversamento del liquame aziendale su un corso d'acqua tramite tubatura, non ci troveremmo certamente di fronte a uno scarico abusivo ma - come sopra già più volte espresso - al cospetto di uno smaltimento di rifiuti liquidi di acque reflue industriali smaltiti attraverso una canalizzazione che non è - da sola - certamente sufficiente per trasformare quel rifiuto liquido in un'acqua di scarico.

Da questi esempi manualistici possiamo dedurre che la previsione del depuratore nella domanda di autorizzazione allo scarico industriale, e la successiva sua reale esistenza e pratico funzionamento, sono elementi assolutamente pregiudiziali per consentire alla pubblica amministrazione il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (atto che ha come conseguenza primaria quella di trasformare il rifiuto liquido industriale in acqua di scarico industriale, e dunque decretare il legittimo trasferimento di tale liquame dalla parte quarta alla parte terza del T.U. ambientale).

Da questa costruzione deriva una conseguenza a nostro avviso logica ed inevitabile. Se durante l'esercizio dello scarico il depuratore realmente installato e realmente funzionante in via continuativa subisce un guasto o un blocco di varia natura e per varie cause, ferma restando la giurisprudenza storica della Cassazione che in questi casi non scrimina il titolare dello scarico dai reati colposi conseguenti (salvo il caso di cause ed eventi realmente

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

imprevisti ed imprevedibili), si attiveranno i regimi sanzionatori previsti dalla parte terza del T.U. ambientale in quanto tutto il contesto rimane sempre nel concerto di “scarico” e delle possibili irregolarità e/o illegalità connesse.

Ma laddove il titolare dell'azienda in modo doloso, preordinato e stabile nel tempo, dopo aver ottenuto dalla pubblica amministrazione competente una autorizzazione allo scarico basata in via preliminare sulla certezza dell'installazione e reale funzionamento del depuratore sulla linea dello scarico, attiva tutto il meccanismo ma di fatto il depuratore resta fittizio ed è assolutamente mai funzionante, consegue a nostro modesto avviso che quell'autorizzazione allo scarico (capace di deregolamentare il rifiuto liquido industriale in acqua di scarico industriale) è stata ottenuta di fatto ingannando la pubblica amministrazione giacché quest'ultima, se nel progetto avesse visionato e preso atto che lo scarico che quel titolare intendeva attivare era assolutamente privo di ogni forma di depurazione e quindi di abbattimento tabellare, certamente avrebbe negato detta autorizzazione lasciando quel liquame nella qualificazione di rifiuto liquido di acque reflue industriali.

Pertanto, ci sembra di poter argomentare che nel caso manualistico in esame l'ottenere una autorizzazione allo scarico prospettando un presunto depuratore che in realtà (dolosamente) non verrà mai poi attivato realmente, ci porta ad aver ottenuto il rilascio di autorizzazione allo scarico con inganno verso la pubblica amministrazione competente. E se tale autorizzazione sembra ottenuta in modo illegittimo, non può spiegare i suoi effetti, e tra questi in primo luogo quello di trasformare il rifiuto liquido di acque reflue in un'acqua di scarico. Dunque consegue, sempre a nostro modesto avviso, che l'operazione di riversare in modo doloso, sistematico e permanente i liquami aziendali attraverso questo meccanismo tecnico non possa essere qualificato come illecito nel contesto della disciplina degli scarichi prevista dalla parte terza del T.U. ambientale, ma debba essere letta come uno smaltimento di rifiuti liquidi di acque reflue industriali (perché tale è rimasto giuridicamente quel liquame, nonostante l'apparente attivazione di un meccanismo tecnologico di scarico che è tale solo nella empirica visione comune grazie alla presenza di una tubatura e di un depuratore, ma che giuridicamente - sulla base dei presupposti fin qui esaminati - non è mai diventato realmente in senso giuridico formale uno “scarico” ai sensi della parte terza del D.Lgs n. 152/06).

Argomentando in modo contrario, giungeremo ad un paradosso estremo. Qualunque azienda industriale che produce rifiuti liquidi pericolosi, e che dunque è soggetta alle rigide regole per lo smaltimento conseguente in modo controllato ed alle connesse sanzioni penali molto pesanti nella parte quarta del T.U. ambientale, potrebbe facilmente e proficuamente eludere le norme - e soprattutto le sanzioni - semplicemente presentando alle varie pubbliche amministrazioni competenti falsi progetti per l'attivazione di tecnologie di scarico contenenti straordinarie forme di impiantistica depurazione; e poi, una volta ottenuto l'atto autorizzatorio, installare una tubatura e un depuratore fittizio mai realmente e dolosamente attivato per trasferire giuridicamente tutto il sistema nella parte terza del medesimo T.U. e - dunque - in caso di controllo, avere la certezza di esporsi alle modestissime e trascurabili

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

sanzioni di tale parte della norma, pur avendo riversato nell'ambiente naturale tali liquami con una risparmio sui costi di gestione relevantissimo ed assolutamente ammortizzabile rispetto agli insignificanti regimi sanzionatori in materia di scarichi. Con ciò autoescludendosi dal pesante regime sanzionatorio della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 per lo smaltimento illegale di rifiuti liquidi.

Pubblicato il 5 luglio 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di gestione di rifiuti liquidi segnaliamo il volume
"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."
edizione 2009 di **Maurizio Santoloci e Valentina Vattani**
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientaledizioni.net/>)



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI
INformazione

2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)